



COMUNE DI BADIA POLESINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 02-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio alle ore 18:00, presso , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Leopardi Alessandro il Consiglio Comunale.

Rossi Giovanni	P	Brenzan Cristian	P
Targa Valeria	P	Bonin Fabrizio	P
Giacometti Antonietta	A	Leopardi Alessandro	P
Segantin Stefano	P	Stroppa Gianni	A
Capuzzo Fabrizio	P	Toso Mauro	P
Barbieri Giulio	A	Casarotto Idana	P
Veronese Luca	A	Quaglia Sara	P
Mantovani Magda	P	Battista Giulia	A
Baldo Stefano	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariani Antonella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare (in seguito: S.A.D.) rivolto a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana: si allinea in questo alle indicazioni dell' allegato A alla DGR V. n. 39 del 17.01.2006.

I servizi domiciliari, nel quadro del sistema locale dei servizi in rete, sono volti ad assicurare il sostegno ai progetti di cura delle persone e delle famiglie nel loro ambiente di vita, con riferimento all' intero contesto delle relazioni significative fra il soggetto ed il suo ambiente. Rispondono a bisogni di carattere temporaneo o prolungato e hanno l' obiettivo di promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio.

Il S.A.D. persegue le seguenti finalità:

- promuovere il pieno sviluppo e la migliore qualità della vita delle persone anziane all' interno della propria comunità;
- favorire, per quanto è possibile, la permanenza della persona anziana o inabile in età lavorativa o del minore nel proprio ambiente familiare e sociale;
- svolgere interventi che favoriscano il mantenimento di abitudini e relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- ridurre gli stati di abbandono e di emarginazione fisica e psicologica;
- favorire le dimissioni da ospedali e da strutture socio sanitarie;
- favorire il collegamento fra i servizi socio sanitari in grado di concorrere all' autonomia della persona.

Art.1 DESTINATARI

Sono destinatari del S.A.D. le persone residenti nel territorio comunale ed in particolare:

- le persone parzialmente autosufficienti che vivono sole;
- le persone non autosufficienti la cui rete familiare non riesce a soddisfare le reali necessità per comprovate difficoltà oggettive;
- le famiglie in condizioni di disagio che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche o relazionali;
- i nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva;
- le persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale.

I soggetti in condizione di povertà, incapaci di provvedere alle proprie esigenze oppure privi di rete parentale, così come i malati oncologici e le situazioni di emergenza sociale, accedono prioritariamente alle prestazioni del servizio domiciliare.

Il servizio può essere fornito anche a persone o nuclei familiari domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio comunale, qualora si verifichi un' indifferibile necessità. In tal caso il costo del servizio (pari al costo orario che sostiene il Comune che lo eroga) è a totale carico dell' interessato (salvo casi eccezionali debitamente concordati con i servizi sociali del Comune di residenza). In questi casi il Comune di Badia Polesine potrà farsi direttamente carico della spesa, purchè venga successivamente rimborsata dal Comune di residenza.

Art. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il S.A.D. si articola in una serie integrata di prestazioni rivolte alla cura della persona nella

sua globalità. Gli interventi e le prestazioni saranno erogati nel tempo, nel modo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare i bisogni relativi, senza mai porsi nell'ottica della sostituzione. Le prestazioni potranno essere garantite anche fuori dal domicilio della persona, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili assegnate al servizio.

Le prestazioni del S.A.D. consistono in:

- aiuto per la preparazione dei pasti (o, eventuale consegna a domicilio di pasti già preparati, in caso di impossibilità dell' operatore comunale, previa comunicazione in tempo utile e con separato conteggio delle competenze) e per il lavaggio della biancheria;
- aiuto per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana (igiene personale parziale o totale, mobilitazione, aiuto per la pulizia dell' ambiente etc.);
- aiuto a mantenere o favorire contatti e relazioni con familiari, amici e vicinato;
- compagnia e stimolo al mantenimento dell' autonomia e prevenzione di manifestazioni di decadimento.

Art. 3 DOVERI DEI BENEFICIARI

In un clima di partecipazione attiva, è richiesta la collaborazione degli utenti e dei familiari con il Comune e con gli operatori. In particolare, gli utenti e i loro familiari devono:

- accettare le prestazioni erogate, nonché la quota dovuta per le stesse;
- avvertire il Comune o l' operatore, almeno un giorno prima di eventuali sospensioni del servizio, fatta salva l' eventualità del ricovero in ospedale. In caso contrario il servizio provvederà ugualmente ad addebitare l' importo previsto;
- fornire e predisporre prodotti ed ausili affinché la prestazione sia realizzabile;
- non richiedere al personale di assistenza domiciliare prestazioni non previste dal progetto assistenziale individuale e mantenere un comportamento rispettoso della loro professionalità; segnalano inoltre eventuali irregolarità e attestano il servizio ricevuto sottoscrivendo la specifica documentazione di riscontro.

Art. 4 PERSONALE

Il Sad viene svolto da personale con qualifica di O.S.S. (operatore socio sanitario), nel rispetto delle linee guida di cui alla DGR Veneto n. 39 del 17/01/2006, obbligatoriamente per tutti gli interventi sulla persona.

L' attività di presa in carico, programmazione, controllo e verifica è espletata dall' assistente sociale del Comune, che dovrà curare il costante monitoraggio dei casi seguiti anche al fine di rilevare l' insorgenza di nuove necessità sotto il profilo dello stato fisico, emotivo e sociale che possano comportare anche la sospensione, la cessazione o la riformulazione del programma, anche in riferimento alle esigenze organizzative del servizio.

Il presente regolamento e il mansionario delle prestazioni devono essere rispettati dal personale dipendente da cooperative o da enti convenzionati con l'Amministrazione comunale, in caso di esternalizzazione del servizio.

L' assistente sociale inoltre:

- svolge attività di primo contatto, di accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta delle richieste, predisposizione di relazioni e documenti necessari;
- effettua una prima valutazione della situazione dell' utente al fine di avviarlo, secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi socio assistenziali o - tramite UVMD- a quella dei servizi socio sanitari integrati;
- valuta la necessità di intervento di assistenza domiciliare e predispone un

programma personalizzato di intervento, in collaborazione con gli operatori del servizio, con i familiari e/o con lo stesso utente.

Art. 5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare viene avviato a seguito di segnalazione e richiesta formale da parte:

- dell'utente
- di un familiare
- del medico di base
- del volontariato
- di altri servizi o enti

L'accesso al servizio può avvenire anche attraverso la UVMD che predispone al riguardo un progetto di intervento.

Gli elementi considerati ai fini dell'ammissione al servizio sono:

situazione sociale: si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizione di isolamento ed emarginazione;

situazione sanitaria: si ritiene necessario intervenire nei confronti di quegli utenti le cui precarie condizioni di salute possano portare ad ospedalizzazioni o cronicizzazioni;

situazione familiare: vengono valutate le possibilità dei figli e dei parenti tenuti per legge agli alimenti, compatibilmente con i problemi legati alla loro attività lavorativa e alla lontananza;

situazione economica: viene data priorità a chi beneficia di un reddito inferiore al minimo vitale (leggasi: importo della pensione minima Inps) e non sia proprietario di beni immobili. L'ammissione ai servizi domiciliari è comunque condizionata dall'entità delle risorse destinate ad essa dall'amministrazione comunale.

Art. 6 DIRITTI DEGLI UTENTI

Gli utenti che si rivolgono al S.A.D. hanno diritto:

-ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto conto delle richieste specifiche della persona e dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate;

-ad una completa informazione sui servizi e sulle prestazioni fornite;

-alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento, purchè compatibile con le risorse messe a disposizione.

Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali e del S.A.D. sono strettamente tenuti alla riservatezza, al segreto d'ufficio e professionale, con particolare riferimento alla gestione dei dati sensibili.

Art. 7 COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

La fruizione delle prestazioni di assistenza domiciliare è subordinata ad una verifica delle condizioni economiche dell'assistito, accertate tramite dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m. e i. Per la compilazione della DSU ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) il destinatario dell'intervento può fare riferimento agli enti e ai soggetti previsti dalla normativa vigente.

Gli utenti del S.A.D., salvo nei casi in cui è prevista l'esenzione dalla contribuzione su relazione motivata dell'assistente sociale in presenza di specifiche situazioni di indigenza, devono corrispondere una quota oraria a parziale copertura del costo del servizio.

Qualora decidano di non certificare la propria situazione economica tramite Isee entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, corrisponderanno la tariffa massima.

Trattandosi di intervento di assistenza sociale a domicilio, la quota di compartecipazione dell'utente non necessita di essere riscontrata da fattura dell'Amministrazione Comunale,

ai sensi del dpr 633/72.

La quota di partecipazione varia proporzionalmente in base all'Isee presentato. All'atto della presentazione della domanda il richiedente verrà informato in merito alla procedura per la determinazione della quota e per il pagamento della stessa.

Il costo orario massimo di compartecipazione al servizio è pari al 50% del costo orario sostenuto per il servizio dall'Amministrazione Comunale. E' richiesta la compartecipazione nella misura massima, come sopra definita, all'utente la cui situazione economica, certificata dall'attestazione Isee, risulti al di sopra della soglia massima, corrispondente all'importo stabilito dalla Regione Veneto per l'accesso alle cure domiciliari (attualmente euro 16.700,00).

E' riportata di seguito la tabella che indica gli scaglioni/tariffe SAD per la quota di compartecipazione degli utenti. Le tariffe vengono riviste annualmente dall'amministrazione comunale

VALORE ISEE	TARIFFA ORARIA
Da 0 a 6.500	Euro 2,00
Da 6.501 a 12.000	Euro 4,00
Da 12.001 a 16.700	Euro 7,00
Oltre 16.700	Euro 10,50

Art. 8 CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

I servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere sospesi o interrotti in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- su richiesta scritta dell'interessato o dei suoi familiari;
- su decisione motivata del servizio sociale, qualora siano venute meno le ragioni che avevano determinato l'intervento o, eccezionalmente, per qualsiasi altro motivo che non permetta la continuazione del servizio;
- per mancato pagamento della compartecipazione prevista;
- per ricovero definitivo in una struttura residenziale;
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali) o in tutti gli altri casi in cui venga a mancare la fiducia reciproca;
- in caso di assenza prolungata dell'utente senza preavviso.

Art. 9 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO

Il sistema dei servizi di sostegno alla domiciliarità comprende anche la fornitura di pasti caldi e già confezionati alle persone in stato di bisogno, per permetterne la permanenza nel proprio ambiente sociale e familiare.

La preparazione del pasto può essere affidata mediante convenzione alla Casa del Sorriso di Badia Polesine - che si avvale di attrezzature e personale propri, fornendo anche il locale di mensa ove consumarlo - oppure, a ditta, che risulterà affidataria del servizio. La Casa del Sorriso pone in essere idonea assicurazione a favore di ciascun utente a copertura dei rischi.

Il trasporto al domicilio, che è predisposto dal Comune a favore degli utenti che presentano ridotta autonomia per disabilità o isolamento sociale, riguarda solo il pranzo di metà giornata ed è limitato ai giorni lavorativi della settimana. Il pasto consumato presso il refettorio della Casa del Sorriso o ritirato direttamente dall'utente può essere fruito invece anche nei giorni festivi.

Il richiedente deve presentare domanda ai servizi sociali, allegando la dichiarazione sostitutiva unica e l'indicatore Isee per poter accedere alla tariffa agevolata. L'

ammissione al servizio è disposta dall' Ufficio Servizi Sociali dopo aver valutato l' impossibilità del richiedente a provvedere direttamente o tramite terzi al confezionamento dei pasti.

Il costo del pasto e la compartecipazione dell' utente in base all' Isee sono rivisti annualmente dall' amministrazione comunale, sulla base della seguente tabella:

VALORE ISEE	COMPARTICIPAZIONE UTENTE
Da 0 a 2.000,00	Euro 2,00
Da 2.001,00 a 4.000,00	Euro 3,00
Da 4.001,00 a 8.000,00	Euro 4,00
Oltre 8.000,00	Euro 6,40

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti gli interventi e i servizi oggetto del presente regolamento avvengono nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che regolano la tutela della riservatezza e in particolare del Regolamento U.E. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. n. 101/2018. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi previsti dal presente regolamento. Oltre che a tale scopo i dati sono trattati eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio.

I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito e per le finalità del procedimento e con le modalità previste dalla " Informativa generale privacy" ai sensi dell' art. 13 del G.D.P.R.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili. Le sue disposizioni entrano in vigore a partire dall'anno successivo alla sua approvazione. Gli utenti che già beneficiano del servizio, mantengono la quota di compartecipazione in essere, se più favorevole, anche per l'anno successivo.